

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 giugno 2000, n. 3528

### **Annulla TRGA - Trento, 24 settembre 1999, n. 326.**

*L'inosservanza della regola della pubblicità dello scrutinio travolge tutti i risultati dello stesso.*

*Omissis.*

La sentenza va, invece, confermata nella parte in cui accerta l'infondatezza della censura proposta.

Con la citata sentenza n. 222/1999, era stato accolto il ricorso proposto dal sig. ... (candidato non eletto di altra lista), che aveva dedotto la mancata pubblicità dello scrutinio svoltosi nella sezione I del Comune di ... Il T.R.G.A., accertata la sussistenza del vizio, aveva annullato la proclamazione a consigliere regionale del sig. ... (candidato eletto nella stessa lista del sig. ...) e disposto la rinnovazione dello scrutinio. In esito al nuovo scrutinio, sulle cui concrete modalità non vengono mosse censure, l'attuale appellante, in precedenza risultato primo dei non eletti, è divenuto secondo dei non eletti della "... " per effetto di una diversa attribuzione delle preferenze. La sua tesi è che, rispetto ai risultati dello scrutinio precedente, l'ufficio elettorale non poteva modificare altre posizioni se non quelle del sig. ..., allora ricorrente, e del sig. ....

Anzitutto, va replicato che l'annullamento disposto per l'inosservanza della regola della pubblicità presso una sezione elettorale non può non travolgere tutti i risultati dello scrutinio contestato, la cui eliminazione dal mondo giuridico ha necessariamente carattere assoluto, trattandosi di un vizio procedurale di portata generale.

*Omissis.*